

# INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE RISCHI  
Ufficio Tariffe

Classificazione di D. C. Rischi

**Processo:** AZIENDE  
**Macroattività:** Indirizzi normativi/operativi  
**Attività:**  
**Tipologia:** Altro  
**Fascicolo:** Indirizzi normativi/operativi anno 2012  
**Sottofascicolo:** Sanzioni  
**Chiavi di ricerca:** Sanzioni amministrative formali  
**Altri Uffici:** si  
**Minisito:** si

## ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

**OGGETTO:** Sanzioni amministrative formali - Decorrenza del termine prescrizione ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981.

In considerazione di difformità interpretative sorte nel corso di verifiche amministrativo-contabili effettuate dai Servizi ispettivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito alla configurazione delle violazioni amministrative formali come illeciti istantanei con effetti permanenti o come illeciti permanenti in caso di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 12 del DPR n. 1124/1965, a seguito della quale scaturisce una diversa individuazione della data di decorrenza del termine prescrizione previsto dall'art. 28 della legge n. 689/1981 ai fini della riscossione delle somme dovute per violazioni amministrative formali<sup>1</sup>, è stato acquisito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali parere dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha confermato le disposizioni già impartite al riguardo dal citato Dicastero e recepite nelle istruzioni di questa Direzione<sup>2</sup>.

Pertanto, si conferma che il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 12 del DPR n. 1124/1965 entro il termine previsto rientra nella categoria dei reati istantanei con effetti permanenti, nei quali la condotta attiva doverosa è istantanea e l'illecito si considera consumato nel momento stesso in cui spira il termine ultimo entro cui il soggetto avrebbe dovuto adempiere all'obbligo di *facere*.

Ne deriva che nel caso del mancato rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 12 TU, la data di commissione dell'illecito coincide con il giorno successivo alla scadenza di detto termine, a partire dal quale inizia a decorrere il periodo quinquennale per la maturazione della prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981.

<sup>1</sup> Qualora l'illecito sia considerato **"permanente"**, il termine prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981 inizia a decorrere dal giorno in cui è cessata la permanenza e quindi dal momento in cui l'Istituto è venuto a conoscenza dell'illecito.

Qualora, invece, si consideri l'illecito **"istantaneo con effetti permanenti"**, l'illecito si considera consumato nel momento stesso in cui spira il termine ultimo entro cui il soggetto avrebbe dovuto adempiere all'obbligo di *facere*. Di conseguenza, la data di commissione dell'illecito coincide con il giorno successivo la scadenza di detto termine, a partire dal quale inizia a decorrere il periodo quinquennale per la maturazione della prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981 (es.: denuncia di variazione ex art. 12 TU non presentate entro il 30° giorno, la data di commissione illecito è il 31° giorno).

<sup>2</sup> V. nota Direzione Centrale Rischi del 16.11.2009, prot. 0010052: *"Nuova procedura sanzioni amministrative formali - Rilascio in produzione. 1° fase: diffida ora per allora"*, paragrafi **DATA ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE. DATA COMMISSIONE DELL'ILLECITO. PRESCRIZIONE.**

INAIL - 60010 - 27/09/2012 - 000500

Sulla base di quanto sopra detto, si invitano codeste Strutture ad una attenta verifica della decorrenza del termine prescrizionale di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981 trascorso il quale non è più possibile procedere all'irrogazione delle sanzioni amministrative formali per le violazioni in argomento con conseguente danno erariale.

A tale riguardo, considerato che non sempre l'accertamento della violazione è immediatamente successivo alla scadenza del termine previsto per gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 12 TU, si rappresenta la necessità di procedere ad un'immediata contestazione e notificazione della violazione ed alla conseguente irrogazione della sanzione, che comunque, pena la decadenza, deve essere notificata al trasgressore ed all'eventuale obbligato solidale entro il termine di 90 giorni dalla data dell'accertamento<sup>3</sup>.

IL DIRETTORE CENTRALE REGGENTE  
(ing. Ester Rotoli)

---

<sup>3</sup> Legge n. 689/1981, art. 14.